

PROVINCIA DI LECCO

CONVENZIONE RELATIVA AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART.13 DELLA LEGGE 13.08.2010, N. 136, DELL'ART. 33 DEL D.LGS. 12.04.2006, N. 163 e ss.mm.ii E DELL'ART. 1, COMMA 88, DELLA LEGGE 7.04.2014, N. 56.

T R A

La **Provincia di Lecco**, c.f. 92013170136 e p.i. \_\_\_\_\_, nella persona del Presidente *pro tempore*, dott. Flavio Polano, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede provinciale, Piazza Lega Lombarda n. 4.

E

Il **Comune di** \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_, p.i. \_\_\_\_\_, nella persona del Sindaco *pro tempore*, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede legale sita a \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

\*\*\* \*\*

Nell'anno duemilaquindici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ ( \_\_/\_\_/2015) nella sede della Provincia di Lecco, sita in Lecco, Piazza Lega Lombarda n. 4.

PREMESSO

- che l'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 12.04.2006, n 163 (di seguito, per brevità, Codice dei Contratti) stabilisce che *le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi;*

- che l'art. 13 della Legge 13.08.2010, n. 136 ha previsto l'istituzione, in ambito regionale, di una o più Stazioni Uniche Appaltanti (SUA) ai sensi dell'art. 33 del Codice dei Contratti, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, rinviando a successivi Decreto il compito di individuare e definire le modalità di attuazione;
- che il D.P.C.M. 30.06.2011 ha determinato gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA, disciplinando le attività e i servizi svolti dalle stesse e definendo gli elementi essenziali che devono essere inseriti nelle Convenzioni da stipulare tra Ente aderente e SUA;
- che la Provincia di Lecco, ravvisata l'opportunità di promuovere l'esercizio associato della funzione di stazione appaltante al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle attività di realizzazione dei lavori e di approvvigionamento dei beni e servizi, oltre che di consentire un'azione più efficace di monitoraggio, controllo e prevenzione rispetto a possibili interferenze criminali, ha istituito presso la propria sede di Lecco una Stazione Unica Appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 della legge 13.08.2010, n. 136, secondo le indicazioni e le finalità individuate dal citato D.P.C.M.;
- che la Provincia di Lecco, può svolgere, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del Codice dei Contratti, le funzioni di Stazione Unica Appaltante, secondo le indicazioni e con le modalità previste dal D.P.C.M. 30.06.2011 per gli enti che facciano richiesta di adesione;
- che il comma 3 bis dell'art. 33 del Codice dei Contratti, introdotto dall'art. 23, comma 4, L. 214/2011, da ultimo modificato dall'art. 9, comma 4, del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, stabilisce che “/

*Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.”.*

- che, pertanto, la novella del comma 3 bis del Codice dei contratti, ha reso obbligatorio per tutti i Comuni non capoluogo di provincia che intendano acquisire lavori, forniture e servizi, il ricorso a soggetti aggregatori, tra cui le Province che operano in qualità di stazioni uniche appaltanti ai sensi dell'art. 1, comma 88, L. 56/2014;

- che, in caso di inosservanza dell'obbligo di gestione aggregata è peraltro previsto che l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici non rilasci ai Comuni non capoluogo di provincia il Codice identificativo di gara (Cig), in tal modo, impedendo agli stessi la possibilità di bandire o avviare singole procedure autonome per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi;

- che, ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, del D.L. 90/2014 (cd. PA), convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, il novellato comma 3bis si applica

alle gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio 2015 per i lavori;

- che per effetto della richiamata disposizione di questo Comune, non essendo capoluogo di provincia, sarà comunque obbligato ad approvvigionarsi attraverso una centrale di committenza, anche per gli affidamenti diretti *infra* 40mila euro, ad eccezione dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

- che, l'obbligo di gestione centralizzata da parte dei Comuni non capoluogo può dunque essere assolto assegnando alle Province le funzioni di Stazione Unica Appaltante, giusta il combinato disposto dell'art. 33, del Codice dei contratti e dell'art. 1, comma 88, L 56/2014;

- che la convezione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri Enti locali che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l'Ente che richieda di aderire alla convenzione approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare;

- che il Comune/Comunità Montana di \_\_\_\_\_ (di seguito Ente Aderente), ha manifestando la propria adesione alla SUA Lecco, assumendo tale intenzione secondo le modalità prescritte dal rispettivo ordinamento (DC/DG n. \_\_\_ del \_\_\_ / \_\_\_ /2015).

**TUTTO CIÒ PREMESSO,**

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

## **Art. 1 - Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

## **Art. 2 - Oggetto della convenzione**

1. La presente convenzione regola, così come previsto dall'art. 4, comma 1, del DPCM 30/06/2011, i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Lecco (di seguito, per brevità, SUA Lecco), che opera ai sensi del combinato disposto dell'art. 33 del Codice dei Contratti, dell'art. 13 della Legge n. 136/2010 e dell'art. 1, comma 88 della Legge 56/2014, e gli Enti Aderenti.
2. La SUA Lecco non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune/Comunità Montana stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:
  - a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
  - b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
  - c) ai riferimenti fiscali;
  - d) ai riferimenti dell'Ente aderente in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).
3. Nell'esercizio delle funzioni la SUA Lecco svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal D. Lgs. n. 163/2006, anche al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese.

4. I singoli Enti aderenti sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

**Art. 3 - Funzioni, attività e servizi svolti dalla SUA Provincia di Lecco**

1. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate, anche in parte, dal D. Lgs. n. 163/2006 o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario;
2. Risultano comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni riconducibili alle Istituzioni costituite dagli Enti aderenti in base agli articoli 114 e 115 del D. Lgs. n. 267/2000.
3. La presente convenzione non si applica:
  - a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;
  - b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Enti aderenti in base all'art. 12 della Legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.
  - Alla SUA Lecco è attribuita la competenza in ordine alla procedura per l'individuazione del terzo contraente relativamente ai lavori pubblici, alle forniture ed ai servizi, ivi comprese le procedure in economia, che la stessa non

possa acquisire in proprio secondo i limiti ed i valori previsti dalla norme vigenti al momento dell'indizione della gara, previa diretta intesa tra la SUA Lecco e l'Ente Aderente.

4. La SUA Lecco cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

- a. collabora con l'Ente Aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
- b. individua la procedura di gara per la scelta del contraente, valutando, se del caso, l'adozione di procedure dinamiche di acquisizione e/o la sottoscrizione di accordi quadro a vantaggio di più Enti Aderenti;
- c. definisce il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
- d. definisce, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
- e. redige ed approva gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara o la lettera di invito, il disciplinare di gara e tutta la modulistica necessaria;
- f. individua gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate e ai cottimi fiduciari, attingendo dai soggetti iscritti nell'Elenco Provinciale degli Operatori Economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione;
- g. cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, *ivi* compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica

del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

h. nomina la commissione giudicatrice, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo che l'Ente aderente esprima un suo rappresentante con adeguate competenze;

i. verifica a campione, nonché nei confronti dell'aggiudicatario, in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006;

j. adotta l'atto di aggiudicazione definitiva ed efficace e lo trasmette, unitamente a copia dei documenti di gara, al RUP dell'Ente Aderente, ovvero provvede a segnalare tempestivamente al medesimo RUP l'esito negativo della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico o di idoneità professionale dichiarati in sede di gara;

k. stabilisce se costituirsi in giudizio, nel caso di ricorso avverso l'attività della SUA;

l. collabora con l'Ente Aderente ai fini della stipula del contratto;

m. cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del DPCM 30.06.2011;

n. trasmette all'Ente aderente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) del DPCM 30.06.2011;

o. promuove l'aggiornamento costante delle procedure e del personale degli Enti Aderenti coinvolti, a vario titolo, nelle varie fasi di acquisto di beni, servizi e lavori, sia attraverso la formazione e la collaborazione con i soggetti coinvolti, sia attraverso la predisposizione di note e circolari esplicati-



ve degli aggiornamenti in atto, al fine di garantire una sempre maggiore efficienza del procedimento di approvvigionamento e limitare le ipotesi di conflittualità tra operatori e S.A.;

p. su richiesta, assiste l'Ente aderente nella gestione delle procedure di esproprio preordinate all'esecuzione di lavori ed opere pubbliche;

5. La SUA Lecco organizza la propria attività accordando carattere prioritario alle procedure di affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza, desunte anche dalle informazioni ricevute dall'Ente Aderente. In ogni caso, la SUA Lecco si obbliga, entro gg. 30 (trenta giorni) dalla ricezione degli atti di cui al successivo art. 4, comma 2, lett. a), b), c), d) ed e) ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste ad attivare la procedura di gara. La SUA Lecco si impegna a verificare la completezza degli atti ricevuti dagli Enti Aderenti entro il termine massimo di 10 gg. (giorni dieci) dalla ricezione degli stessi;

6. Completata la procedura di aggiudicazione, la SUA Lecco rimette il fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'Ente Aderente, trattenendone copia, ai fini dell'adozione degli atti consequenziali a carico dell'Ente Aderente.

7. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la SUA Lecco potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente Aderente.

#### **Art. 4 - Attività di competenza dell'Ente aderente**

1. L'adesione alla presente convenzione non costituisce delega di funzioni, ma attribuisce esclusivamente alla SUA Lecco, quale organo straordinario, lo svolgimento delle attività relative al procedimento di selezione del terzo contraente.

2. Restano di competenza del singolo Ente Aderente:

- a. la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 10 del Codice dei Contratti;
- b. le attività di individuazione delle opere da realizzare o dei servizi o beni da acquisire e delle relative fonti di finanziamento;
- c. la redazione e l'approvazione dei progetti, debitamente validati (laddove previsto dalla normativa) e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, dei relativi Piani di Sicurezza e Coordinamento o DUVRI;
- d. l'acquisizione dei necessari CUP (Codice Unico di Progetto) e del CIG/smartCIG riferito alla procedura di gara che si intende attivare;
- e. l'adozione di una pre-determina a contrarre con cui chiede alla SUA di procedere agli adempimenti di sua competenza; tale atto deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, il servizio o la fornitura, della relativa copertura finanziaria e dei tempi entro i quali le stesse devono essere eseguite, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti;
- f. il supporto alla SUA Lecco, per il tramite del RUP, in ordine alla eventuale verifica di anomalia dell'offerta;
- g. la stipula del contratto;
- h. l'affidamento della direzione dei lavori;
- i. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- j. la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere;
- k. gli adempimenti in materia di trasparenza (D. Lgs. 33/2013 e Legge 190/2012).

3. L'Ente Aderente comunica alla SUA Lecco entro trenta giorni dall'approvazione dei relativi bilanci di previsione, gli elenchi delle opere, dei servizi e delle forniture di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato.
4. Su richiesta, l'Ente Aderente comunica alla SUA Lecco ed alla Prefettura – UTG di Lecco ogni informazione utile relativa all'esecuzione del contratto.
5. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente Aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la SUA Lecco, di concerto con l'Ente aderente, riterrà necessario inserire nella Commissione Giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi secondo quanto previsto nel successivo art. 11 e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente Aderente.
6. Restano a carico dell'Ente Aderente anche le spese relative ai contributi di gara a favore dell'ANAC, nonché quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze e tutte le altre spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei singoli interventi come specificato dal precedente comma.

#### **Art. 5 - Responsabile unico del procedimento**

1. L'Ente Aderente nomina il Responsabile unico del procedimento, ex art. 10 del Codice dei Contratti per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del Dirigente o Responsabile del Servizio interessato all'espletamento della gara e dandone tempestiva comunicazione alla SUA Lecco.

2. L'attivazione della procedura di gara per ciascun intervento avviene con provvedimento del RUP designato.
3. L'atto con il quale si chiede alla SUA Lecco di procedere agli adempimenti di sua competenza deve contenere l'indicazione del programma, se previsto, da cui risulta l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi di esecuzione, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti.
4. Con lo stesso atto dovrà essere disposto l'impegno all'erogazione di tutte le somme spettanti alla SUA Lecco come previsto dal successivo art. 11.
5. L'affidamento alla SUA Lecco delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo su richiesta del RUP dell'Ente Aderente.
6. Nello svolgimento delle attività di competenza degli Enti Aderenti, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi dovrà, tra l'altro:
  - a. comunicare alla SUA Lecco, entro trenta giorni dall'approvazione del rispettivo bilancio, i contratti di opere, di servizi e di fornitura aventi i requisiti d'urgenza di cui prevede l'aggiudicazione nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato (fatta salve le ipotesi in cui l'esigenza di affidamento del contratto derivi da circostanze sopravvenute);
  - b. trasmettere tempestivamente alla SUA Lecco la determina di approvazione del progetto esecutivo con tutti gli elaborati progettuali e l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, i Piani di Sicurezza e/o DUVRI con indicazione dei relativi costi di sicurezza, il codice CUP (Codice Unico di Progetto). La consegna dovrà avvenire in copia cartacea e su supporto infor-

matico (CD o DVD) in formato .doc per i file e in formato .dwg per gli elaborati grafici;

c. adottare e trasmettere alla SUA Lecco il provvedimento con il quale ha stabilito di procedere all'acquisizione; tale provvedimento dovrà, tra l'altro, contenere l'indicazione espressa di conferimento, alla SUA Lecco, dell'adozione del provvedimento di indizione gara e di scelta delle forme di pubblicità previste per legge, con fatturazione diretta dell'Ente Aderente, previa autorizzazione sul preventivo prescelto; la determinazione dovrà riportare il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'intero importo dell'intervento e/o servizio e/o fornitura;

d. procedere al versamento della quota della SUA Lecco, nei termini e secondo le modalità previste dal successivo art. 11;

e. assumere, a proprio carico, le spese relative al contributo di gara a favore dell'ANAC, quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici e tutte le ulteriori spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei singoli interventi secondo quanto previsto nel successivo art. 11 e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente Aderente;

f. indicare il soggetto che farà parte della commissione giudicatrice, nel caso di criterio di aggiudicazione basato sulla valutazione dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV), comunicandone il nominativo immediatamente dopo il termine di scadenza di presentazione delle offerte ovvero la rinuncia a tale funzione con implicito conferimento della stessa alla SUA Lecco.

## **Art. 6 – Ulteriori eventuali competenze della stazione unica appaltante**

1. Mediante stipula di apposito atto aggiuntivo, L'Ente Aderente può avvalersi, ove lo ritenga opportuno, della SUA Lecco anche per la gestione delle procedure di esproprio preordinate all'esecuzione di lavori ed opere pubbliche.

## **Art. 7 –Procedure gestite dai singoli Enti aderenti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A., da altro soggetto aggregatore di riferimento**

1. Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria previsti dall'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, i singoli Enti Aderenti alla convenzione possono acquisire autonomamente beni e servizi, anche di valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.A. e dal soggetto aggregatore di riferimento, intendendosi come tale il soggetto aggregatore iscritto all'elenco previsto dall'art. 9, comma 1 del D.L. n. 66/2014 convertito nella L. n. 89/2014 con maggior afferenza territoriale. Sino alla formazione dell'elenco, i singoli Enti aderenti considerano come soggetto aggregatore di riferimento la centrale di committenza costituita dalla Regione Lombardia.
2. I singoli Enti Aderenti possono utilizzare, in relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, i mercati elettronici costituiti da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza di Regione Lombardia, nonché ogni altro strumento di acquisto elettronico o informatizzato, comprese le piattaforme per la gestione interamente telematica delle gare e delle procedure di acquisto.

## **CAPO II**

### **FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE**

#### **Art. 8 - Regole di organizzazione e funzionamento**

1. La SUA Lecco è operativa presso la Provincia di Lecco, SETTORE APPALTI, CONTRATTI, ESPROPRIAZIONI che provvede a mettere a disposizione le risorse umane e tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

#### **ART. 9 - Commissione di gara**

1. Le Commissioni di gara sono di norma composte:
  - nel caso di criterio di aggiudicazione al prezzo più basso: dal Presidente, nella persona del Dirigente della SUA Lecco, e da due testimoni, tra i dipendenti in servizio presso la SUA Lecco;
  - nel caso in cui il criterio di aggiudicazione è quello dell'OEPV: dal Presidente, nella persona del Dirigente della SUA Lecco, e da due Membri esperti: un funzionario in servizio presso la SUA Lecco o comunque presso la Provincia di Lecco e da un funzionario dell'Ente Aderente interessato all'appalto in possesso di idonea professionalità, salva espressa rinuncia da parte dello stesso, con implicito conferimento della funzione alla SUA Lecco;
2. La nomina della Commissione di gara avverrà con atto del Dirigente della SUA Lecco che potrà prevedere, in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità ovvero in caso in cui ricorrono oggettive e comprovate esigenze, alla nomina di membri esperti esterni in numero massimo di due. Nel caso di componenti esterni, le relative spese restano a carico dell'Ente Aderente interessato alla procedura, stabilendo il compenso nel provvedimento di individuazione.

### **CAPO III**

#### **RAPPORTI FRA I SOGGETTI CONVENZIONATI**

##### **Art. 10 - Decorrenza e durata della convenzione**

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula ed ha durata

triennale, prorogabile per analoghi periodi mediante manifestazione scritta di volontà dell'Ente Aderente alla SUA Lecco.

**Art. 11 - Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie**

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico degli Enti Aderenti.
2. Il costo a carico di ciascun Ente Aderente sarà suddiviso in due diverse quote: la prima fissa e annuale rapportata alla dimensione demografica dell'Ente, la seconda di natura variabile calcolata, di volta in volta, con riferimento all'importo posto a base d'appalto.
3. Ciascun Ente Aderente individua preventivamente nei quadri economici di progetto la quota variabile riferita a ciascuna gara, alla voce "Spese generali SUA Lecco".
4. Salva diversa modalità previamente comunicata, gli importi indicati nei precedenti commi 2 e 3, dovranno essere corrisposti dall'Ente Aderente a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c di Tesoreria Unica Identificativo dal seguente Codice: 0082002, con obbligo di specificare la causale del versamento e di comunicare l'avvenuta esecuzione del bonifico con il relativo numero di CRO.
5. In fase di prima applicazione della convenzione, gli Enti aderenti saranno tenuti a corrispondere l'importo della quota annuale, contestualmente alla stipula della stessa. Successivamente la quota dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ciascun anno.
6. Per quanto riguarda la quota variabile, la stessa dovrà essere corrisposta in occasione dell'attivazione di ciascuna procedura di gara, pena la mancata attivazione della stessa.



7. Oltre alle somme di cui al precedente comma 3, restano a carico dell'Ente Aderente anche le spese relative ai contributi di gara in favore dell'ANAC, quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici e tutte le ulteriori spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei provvedimenti emanati dallo stesso Ente Aderente.
8. Entro il 31 marzo di ogni anno, la SUA Lecco predispone un resoconto di tutte le procedure indette, dandone notizia a ciascun Ente Aderente.

#### **Art. 12 - Strumenti di comunicazione tra i contraenti**

1. Annualmente è prevista una riunione fra i soggetti convenzionati per un'analisi delle attività svolte dalla SUA Lecco.

#### **Art. 13 - Contenzioso**

1. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento sono di competenza dell'Amministrazione Provinciale.
2. La Provincia assume piena responsabilità con facoltà di intervenire in giudizio, in via autonoma e con assunzione dei relativi oneri, nei contenziosi aventi ad oggetto atti o fatti discendenti dalle attività svolte dalla SUA Lecco stessa e fino a concorrenza dei giudizi nel proprio interesse.
3. La Provincia interverrà in giudizio avvalendosi, in via di massima, di apposito professionista esterno. L'Ente aderente avrà facoltà di avvalersi dello stesso professionista per la gestione del contenzioso con riferimento agli atti di propria competenza.

### **CAPO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 14 – Riservatezza**

1. La SUA Lecco gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal D. Lgs. n. 196/2003.
2. Il medesimo soggetto è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della sua struttura organizzativa, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.
3. I singoli Enti Aderenti sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della SUA, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

#### **Art. 15 - Prevenzione della corruzione**

1. Le attività della SUA Lecco sono svolte nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dalla Provincia di Lecco, nonché del Patto di Integrità, e, per i soli lavori, del Patto di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Lecco.
2. La SUA può definire, d'intesa con gli Enti Aderenti, specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Enti Aderenti nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dalla SUA, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Ente.

#### **Art. 16 - Clausole di adesione**

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di Enti diversi dagli odierni sottoscrittori o loro Società Partecipate, alle Comunità Montane, ai Consorzi tra Enti che operano sul territorio provinciale, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti e comunicata in tal senso alla Provincia di Lecco.

#### **Art. 17 – Risoluzione delle controversie**

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra la SUA e gli Enti aderenti in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.

#### **Art. 18 – Recesso**

1. Ciascun Ente Aderente può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.
2. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse. E' in ogni caso considerato motivo di pubblico interesse l'adesione dell'Ente aderente ad un'Unione di Comuni, con conseguente attribuzione alla stessa della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del Codice dei Contratti.

#### **Art. 19 – Scioglimento della convenzione**

1. Gli Enti Aderenti sciolgono la presente convenzione:

- a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
- b) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente il mantenimento della SUA nei termini regolati dalla presente convenzione;
- c) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;
- d) nel caso previsto dal precedente art. 18.

#### **Art. 20 – Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, ovvero per qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare, circolare sopravvenuta, la presente convenzione si intende adeguata di diritto alle stesse.

#### **Art. 21 - Esenzione per bollo e registrazione**

1. Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Fatto in un unico originale ed in numero una copia, letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune/CM di \_\_\_\_\_

Per la Provincia di Lecco

*Il Sindaco, \_\_\_\_\_*

*Il Presidente, Flavio Polano*